

DELIBERA N. 115/09/CSP

Archiviazione del procedimento per la presunta inottemperanza alla delibera n. 85/09/CSP nei confronti della società Sky Italia S.r.l.

(Canale SkyTg24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 giugno 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, notificata alla società Sky Italia S.r.l. in data 26 maggio 2009 (prot. n. 41340), con la quale, sulla base dei dati del monitoraggio televisivo relativi al periodo dal 29 aprile all'8 maggio 2009 e dal 9 al 16 maggio 2009 (rispettivamente prima e seconda settimana della seconda fase della campagna elettorale), l'Autorità ha diffidato tutte le emittenti radiotelevisive pubblica e private ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attenendosi ai criteri esegetici ed applicativi ivi richiamati. In particolare, nella citata delibera l'Autorità ha rilevato che, per il rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori ed al fine del corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, durante i periodi elettorali la presenza del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti del Governo, qualora candidati alle elezioni, deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate all'attività dell'esecutivo, le quali non costituiscano una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale, ed ha precisato che la mancata osservanza della diffida così impartita avrebbe

comportato l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTI i dati del monitoraggio relativi al periodo dal 24 al 31 maggio 2009, pubblicati in data 3 giugno 2009 sul sito web dell'Autorità, dai quali si è rilevato che il canale "Sky Tg24" ha dedicato al Presidente del Consiglio e al Governo un tempo di parola rispettivamente pari al 38,79% e al 16,64% del tempo totale fruito da tutti i soggetti politici e istituzionali;

VISTA la nota in data 3 giugno 2009 (prot. n. 43443) con la quale il Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, sulla base dei citati dati del monitoraggio da cui emergeva il mancato riequilibrio dell'informazione nei termini previsti dalla citata delibera n. 85/09/CSP a causa delle percentuali del tempo di parola fruito dal Presidente del Consiglio e dal Governo, ha avviato nei confronti della società Sky Italia S.r.l il procedimento per la presunta inottemperanza alla diffida impartita con la delibera n. 85/09/CSP, richiedendo le relative controdeduzioni nel termine di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Sky Italia S.r.l., pervenuta in data 4 giugno 2009 (prot. n. 43766), nella quale è stato rilevato quanto segue :

- con la delibera n. 85/09/CSP, di cui si presume l'inottemperanza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha preso le mosse dalla rilevata tendenza delle emittenti a ricondurre sotto la responsabilità delle testate giornalistiche programmi informativi che utilizzano format analoghi a quelli della comunicazione politica;
- Sky Tg24 è un canale *all news* che diffonde tutto il giorno esclusivamente notizie e relativi approfondimenti strettamente legati all'attualità della cronaca e non ha mai mutato la sua linea editoriale, tanto meno in occasione delle elezioni europee del 2009;
- nella citata delibera solo in via incidentale l'Autorità ha evidenziato che alla situazione di squilibrio tra le forze politiche si sarebbe aggiunta una sovraesposizione del Governo. A tal fine, però, l'Autorità ha richiesto che venisse fornita una "corretta informazione delle attività del Governo, la quale deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate all'attività dell'esecutivo, le quali non costituiscano una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale";
- ne consegue che le emittenti, oltre a riequilibrare le forze politiche dovevano non già "oscurare" il Governo, bensì assicurare una informazione corretta delle sue attività che non costituisse propaganda elettorale e che fosse giustificata da obiettive esigenze informative;
- con un mutamento di impostazione l'Autorità ha contestato ora un dato meramente quantitativo, prospettando tale dato come spia di una mancata corretta informazione sulle attività del Governo;

- al riguardo, però, le presenze del Governo nel periodo contestato sono state sempre giustificate da obiettive esigenze informative e non hanno costituito una forma di propaganda indiretta;
- in particolare, Sky non ha mai surrettiziamente modificato la sua impostazione editoriale né ha avuto mai alcun motivo di dare particolare evidenza al Governo, essendosi invece sempre attenuta al principio di assicurare un'informazione quanto più corretta possibile;

CONSIDERATO che il canale “Sky Tg24” è un canale *all news* che diffonde tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti strettamente legati all'attualità della cronaca ed essendo programma identificabile per impostazione e realizzazione, è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009, concernente le emittenti televisive private, è dettata, dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale prevede che “ *nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalla emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche*”;

CONSIDERATO che, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002, le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, intesa “*secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo – argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

RILEVATO che, complessivamente esaminando i tempi di parola dei soggetti politici ed istituzionali nelle edizioni del telegiornale “Skytg24” nel periodo compreso tra il 24 e il 31 maggio 2009 (terza settimana della seconda fase della campagna elettorale), successivo alla diffida impartita con la delibera n. 85/09/CSP, risulta rientrato lo squilibrio nella presenza delle forze politiche rilevato nel precedente periodo;

CONSIDERATO che gli argomenti trattati negli spazi attribuiti al Presidente del Consiglio e ai rappresentanti del Governo nel citato periodo risultano prevalentemente correlati ad obiettive esigenze informative sull'attività dell'esecutivo (quali il terremoto

in Abruzzo, la crisi economica, la riforma del Parlamento, l'emergenza rifiuti a Napoli , la riforma della giustizia, le missioni italiane all'estero);

RITENUTO che complessivamente esaminando l'informazione su temi politici ed istituzionali fornita nelle edizioni del telegiornale "Skytg24" nel periodo compreso tra il 24 e il 31 maggio 2009 non si ravvisano elementi tali da configurare l'inottemperanza all'atto di diffida impartito con la delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti relativamente alla presunta inottemperanza alla delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009.

Napoli, 10 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola